

DELIBERAZIONE 20 NOVEMBRE 2018
587/2018/R/COM

ULTERIORI MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI IN MATERIA DI SERVIZI ELETTRICO, GAS E IDRICO INTEGRATO A SOSTEGNO DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1042^a riunione del 20 novembre 2018

VISTI:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” e, in particolare, l’articolo 61;
- il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni con la legge 24 giugno 2009, n. 77;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, che istituisce l’Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche definendone i relativi poteri tariffari e di qualità del servizio, convertito con modificazioni in legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, che trasferisce i poteri di regolazione tariffaria e di qualità del servizio idrico integrato all’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134;
- il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016” (di seguito: decreto legge 189/16), come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 dicembre 2016, n. 294;
- il decreto legge 11 novembre 2016, n. 205, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016”, successivamente abrogato e ricompreso nel decreto legge 189/16;
- il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante “Proroga e definizione di termini” convertito con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2017, n. 19;

- il decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2017, n. 45;
- il decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, recante “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”, come convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 12 agosto 2017, n. 188;
- il decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”, come convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre 2017, n. 284 ed entrata in vigore il 6 dicembre 2017 (di seguito: decreto legge 148/17);
- il decreto legge 29 maggio 2018, n. 55, recante “Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016” (di seguito: decreto legge 55/18), come convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 (di seguito: legge 89/18), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24 luglio 2018, n. 170;
- il decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (di seguito: decreto legge 91/18), come convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108 (di seguito: legge 108/18), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 21 settembre 2018, n. 220;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito: Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali o TUEL);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: d.P.R. 445/00);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante “Individuazione delle funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell’articolo 21, comma 19 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 2016, recante “Dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e l’Aquila il giorno 24 agosto 2016” e la successiva integrazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 198 del 25 agosto 2016;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2016, recante “Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico

integrato” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 241, del 14 ottobre 2016;

- il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1 settembre 2016, come successivamente modificato e integrato dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2016, recante “Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2016, recante “Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2017, recante “Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese”;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel e il relativo Allegato A (di seguito: TIV), recante “Aggiornamento del Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (TIV)”, come di seguito integrati e modificati;
- la deliberazione dell’Autorità 6 febbraio 2014, 40/2014/R/gas, ed il relativo Allegato A, recante “Disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas”, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 40/2014/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/gas e il relativo Allegato A, recante la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), relativa alla “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”;

- la deliberazione dell’Autorità 25 agosto 2016, 474/2016/R/com, recante “Disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas e idrico, in relazione al terremoto del 24 agosto 2016” (di seguito: deliberazione 474/2016/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2016, 618/2016/R/com, recante “Disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas e idrico, in relazione al terremoto in Centro Italia del 26 ottobre 2016” (di seguito: deliberazione 618/2016/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 2 novembre 2016, 619/2016/R/com, recante “Integrazioni urgenti alla deliberazione dell’Autorità 618/2016/R/com, in relazione alle disposizioni conseguenti al terremoto in Centro Italia” (di seguito: deliberazione 619/2016/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2016, 726/2016/R/com, recante “Disposizioni urgenti in relazione al bonus elettrico e al bonus gas, per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto e 26 ottobre 2016”;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2016, 810/2016/R/com, recante “Avvio di procedimento ai sensi del d.l. 189/2016 e ulteriori disposizioni urgenti in materia di interventi per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi il giorno 24 agosto 2016 e successivi”, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 810/2016/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2017, 252/2017/R/com, recante “Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi”, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 252/2017/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 13 luglio 2017, 517/2017/R/com, recante “Modifiche ed integrazioni alle modalità applicative delle disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi”;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2017, 593/2017/R/com e il relativo Allegato A (di seguito: TISIND), recante “Testo integrato del sistema indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale”;
- la deliberazione dell’Autorità 11 agosto 2017, 608/2017/R/com, recante “Misure straordinarie ed urgenti in materia di servizi elettrico, gas e idrico integrato per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi”;
- la deliberazione 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR, recante “Approvazione del testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati” e il relativo Allegato A (di seguito: TIBSI);
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 81/2018/R/com, recante “Ulteriori misure straordinarie ed urgenti in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi” (di seguito: deliberazione 81/2018/R/com);

- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come da ultimo modificato e integrato con la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2018, 190/2018/R/GAS (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2018, 312/2018/R/com, recante “Ulteriori misure straordinarie ed urgenti in materia di servizi elettrico, gas e idrico integrato per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi” (di seguito: deliberazione 312/2018/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 26 luglio 2018, 397/2018/R/com, recante “Compensazione dei ricavi per le imprese distributrici di gas e di energia elettrica conseguenti alla riduzione del numero di punti serviti a seguito degli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi”.

CONSIDERATO CHE:

- in conseguenza degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, con le deliberazioni 474/2016/R/com, 618/2016/R/com e 619/2016/R/com, l’Autorità, analogamente a quanto disposto in occasione dei precedenti eventi sismici, ha adottato disposizioni urgenti a sostegno delle popolazioni colpite, sospendendo i termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere e rimandando ad un successivo provvedimento l’individuazione del periodo di sospensione nonché l’introduzione di norme in materia di rateizzazione dei pagamenti e di agevolazioni di natura tariffaria;
- con le successive deliberazioni 810/2016/R/com, 252/2017/R/com, 81/2018/R/com e da ultimo con la deliberazione 312/2018/R/com, l’Autorità ha dato attuazione a quanto previsto dall’articolo 48, comma 2, del decreto legge 189/16 c.m.i e, tenuto conto delle esigenze di tutela delle popolazioni colpite, ha approvato le disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le suddette popolazioni e in particolare ha:
 - individuato, in conformità alla normativa vigente in materia, i soggetti beneficiari della sospensione dei termini di pagamento;
 - fissato inizialmente in 6 (sei) mesi, a decorrere dalla data degli eventi sismici, il termine di sospensione dei pagamenti delle fatture emesse o da emettere, prevedendo, in coerenza con le sopraggiunte modifiche normative disposte in particolare dall’articolo 1, comma 26, del decreto legge 55/18, una proroga del predetto termine al 1 gennaio 2019, limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al d.P.R. 445/00, con trasmissione agli enti competenti;
 - introdotto agevolazioni di natura tariffaria a favore delle utenze site nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, prevedendo che a favore di tali utenze non si applichino:

- ✓ le componenti tariffarie a copertura dei costi di rete, le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti, nonché i corrispettivi per le prestazioni e i contributi agli esercenti la distribuzione e/o la vendita per nuove connessioni, disattivazioni, riattivazioni e/o voltture di utenze;
- ✓ i corrispettivi tariffari riferiti alla fornitura dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione e le relative componenti UI, nonché i corrispettivi applicati dai gestori del SII per nuove connessioni, disattivazioni, riattivazioni e/o voltture di utenze, ivi inclusi i contributi di allacciamento;
- previsto misure finanziarie a sostegno dell'operatività degli esercenti l'attività di vendita e dei gestori del SII interessati dalla sospensione dei termini di pagamento delle fatture disciplinando, in particolare, le modalità per richiedere alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA) un anticipo per gli importi per i quali è prevista la suddetta sospensione, qualora quest'ultima comporti una significativa riduzione del fatturato, e la liquidazione del saldo degli ammontari di morosità;
- previsto il riconoscimento in fattura delle suddette agevolazioni per un periodo pari a 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data dell'evento sismico;
- stabilito che la fatturazione possa riprendere solo dopo l'emissione della fattura unica di conguaglio, che tiene conto delle agevolazioni previste, e comunque non oltre il termine del 31 marzo 2019;
- consentito agli esercenti l'attività di vendita, ovvero ai gestori del SII, su espressa richiesta scritta o comunque documentabile da parte dei clienti finali e degli utenti che non intendano avvalersi della disciplina in materia di sospensione dei pagamenti, di emettere la predetta fattura unica di conguaglio prima del termine del 31 marzo 2019, previa comunicazione ai soggetti interessati degli effetti conseguenti all'esercizio della facoltà di rinuncia del beneficio;
- introdotto un periodo minimo di rateizzazione pari a 24 (ventiquattro) mesi, successivamente esteso a 36 (trentasei) mesi, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 *bis*, comma 25, del decreto legge 148/17, senza applicazione di interessi a carico dei clienti ovvero degli utenti finali, garantendo la facoltà del cliente (utente) di corrispondere gli importi dovuti in accordo ai normali termini di scadenza o comunque secondo un piano di rateizzazione di durata inferiore concordato con il proprio fornitore ovvero con il gestore dell'acquedotto;
- previsto, a tutela dei clienti e degli utenti finali, che gli esercenti la vendita e i gestori del SII non diano corso ad eventuali azioni di sospensione della fornitura fino al nuovo termine di emissione della fattura unica di conguaglio;

- aggiornato, con riferimento ai clienti finali colpiti dal sisma, i termini per la sospensione della fatturazione dei corrispettivi C^{MOR} da parte delle imprese distributrici di energia elettrica all' esercente la vendita entrante e i termini di presentazione delle richieste di sospensione e annullamento da parte dell' esercente la vendita entrante;
- esteso, altresì, l' applicazione delle misure di anticipazione finanziaria, di cui agli articoli 5 e 7 della deliberazione 810/2016/R/com, per tutto il periodo di sospensione dei pagamenti ovvero fino all' emissione della predetta fattura unica di conguaglio;
- previsto che, in ragione del protrarsi della situazione emergenziale, in deroga a quanto disposto dalla deliberazione 40/2014/R/gas, per un periodo di ventiquattro (24) mesi decorrenti dal 24 agosto 2016, l' attivazione o la riattivazione della fornitura di gas naturale per gli impianti di utenza nuovi e modificati o trasformati siti nei Comuni colpiti dagli eventi sismici ovvero realizzati nelle strutture abitative di emergenza e nei MAPRE, ovvero relativi alle utenze di gas naturale, e nella titolarità dei soggetti indicati al comma 2.1 della deliberazione 810/2016/R/com, possa essere effettuata previa acquisizione del modulo di cui all' Allegato E al medesimo provvedimento; è fatta comunque salva la facoltà del cliente finale di avvalersi della procedura di accertamento documentale prevista dalla deliberazione 40/2014/R/gas.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- più recentemente, successivi provvedimenti normativi hanno ulteriormente modificato le disposizioni emanate a tutela delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi;
- in particolare, la legge 89/18 (entrata in vigore il 25 luglio 2018, giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) ha modificato il decreto legge 55/18 e integrato il testo dell' articolo 2 *bis*, comma 25, del decreto-legge 148/17, disponendo che le autorità di regolazione con propri provvedimenti prevedano *“esenzioni, fino alla data del 31 dicembre 2020, in favore delle utenze localizzate in una ‘zona rossa’ istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, individuando anche le modalità per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo”*;
- inoltre, la successiva legge 108/18 ha modificato l' articolo 2 *bis*, comma 24, del decreto-legge 148/17:
 - posticipando al 1 gennaio 2020 il termine per la sospensione dei pagamenti delle fatture emesse o da emettere limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l' inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, *“ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della dichiarazione agli enti competenti”*;

- estendendo le “*proroghe dei termini di scadenza*”, di cui al menzionato articolo 2 *bis*, comma 24, del decreto-legge 148/17, “*anche ai Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017*”;
- il comma 24, articolo 2 *bis* del decreto-legge 148/17 prevede che non si faccia luogo “*al rimborso o alla restituzione delle somme già versate*”.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- la c.d. zona rossa rappresenta l’area territoriale di maggiore rischio per l’integrità fisica delle popolazioni ed è individuata con ordinanza dal sindaco, in qualità di ufficiale di Governo e quale rappresentante della comunità locale, ai sensi degli articoli 50, comma 5, e 54, comma 4, del TUEL al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- nell’area territoriale così individuata a livello comunale come “zona rossa” l’accesso e il transito è normalmente limitato ai soli soggetti autorizzati e per esigenze specifiche (ad es. per consentire le attività di messa in sicurezza degli edifici, di recupero di oggetti con l’ausilio di personale dei Vigili del Fuoco, di rimozione delle macerie) al fine di salvaguardare l’integrità fisica di chiunque dal rischio di possibili crolli;
- essendo, quindi, in tale area vietata la permanenza di qualsiasi soggetto per esigenze unicamente abitative, i livelli di consumo di energia, gas e acqua, qualora presenti, risulteranno, nella generalità dei casi, alquanto esigui;
- il contenuto delle esenzioni di cui tratta la disposizione in commento non è specificato dalla legge, ma è rimesso all’Autorità che, da un lato, deve garantire una forma di protezione rafforzata alle utenze site nelle “zone rosse” e dall’altro lato non deve introdurre elementi di eccessiva complessità per i soggetti a vario titolo coinvolti;
- al riguardo, non appaiono esservi elementi ostativi all’estensione, a tali utenze, delle misure già previste in termini di sospensione dei pagamenti e di agevolazioni tariffarie, che troverebbero applicazione indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione di inagibilità dell’immobile da parte del cliente ovvero dell’utente finale; inoltre, quanto alle forniture di energia elettrica e gas (naturale e gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate), l’estensione dell’esenzione anche alle componenti non contemplate dalle attuali agevolazioni, potrebbe essere limitata alle c.d. parti fisse, non dipendenti dai consumi: tale soluzione risulterebbe, da un lato, coerente con le esigenze di limitare la complessità dei meccanismi per i soggetti coinvolti e, dall’altro lato, realizzerebbe comunque una maggiore protezione per i clienti finali, atteso che i consumi nelle c.d. zone rosse (per le ragioni sopra chiarite), qualora presenti, dovrebbero essere alquanto esigui.

RITENUTO OPPORTUNO:

- dare attuazione all'articolo 1, comma 6 *bis*, del decreto legge 55/18, prevedendo che, limitatamente alle utenze ovvero alle forniture localizzate nelle “zone rosse”, vengano prorogati i termini di sospensione dei termini di pagamento di cui al comma 3.1 *bis* della deliberazione 810/2016/R/com sino al 31 dicembre 2020 e, a tal fine, i titolari delle medesime utenze/forniture siano esentati dalla presentazione della dichiarazione di inagibilità;
- disporre che le medesime utenze/forniture siano esentate sino al 31 dicembre 2020:
 - per quanto attiene alle forniture di energia elettrica, gas naturale e gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate, dal pagamento delle componenti a copertura dei costi del servizio di rete, degli oneri generali e delle ulteriori componenti, nonché dal pagamento dei corrispettivi per le prestazioni e i contributi per nuove connessioni, disattivazioni, riattivazioni e/o voltture di utenze;
 - per quanto attiene al SII, dal pagamento dei corrispettivi dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione e dalle relative componenti UI, nonché dal pagamento dei corrispettivi per nuove connessioni, disattivazioni, riattivazioni e/o voltture di utenze, ivi inclusi i contributi di allacciamento;
- prevedere, altresì, che per le medesime forniture sino al 31 dicembre 2020, sia fissata pari a 0 (zero) qualsiasi componente espressa in centesimi di euro/punto/anno, rinviando ad un successivo provvedimento eventuali interventi relativi alle modalità di compensazione dei minori ricavi conseguenti a predetta misura.

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:

- dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 9, commi 2-*quinquies* e 2-*sexies*, del decreto legge 91/18, prevedendo:
 - relativamente alle utenze e alle forniture attive alla data degli eventi sismici localizzate nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis al d.l. 189/16:
 - ✓ la proroga del termine di sospensione dei pagamenti, di cui all'articolo 3, comma 1*bis*, della deliberazione 810/2016/R/com, sino alla data del 1 gennaio 2020, limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al d.P.R. 445/00, con trasmissione agli enti competenti;
 - ✓ che la fattura unica di conguaglio di cui agli articoli 14 e 31 della deliberazione 252/2017/R/com non possa essere emessa oltre il termine del 31 marzo 2020 e debba comprendere anche gli importi non fatturati sino allo scadere del termine di sospensione dei pagamenti;

- relativamente alle utenze e alle forniture site nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio attive alla data degli eventi sismici del 21 agosto 2017:
 - ✓ che la sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere relative alla fornitura di elettricità gas, ivi compresi i gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e del SII si applichi anche alle forniture e alle utenze site nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 445/00, con trasmissione agli enti competenti;
 - ✓ analogamente a quanto disposto in occasione degli eventi sismici del Centro Italia, la facoltà per gli utenti e i clienti finali titolari di utenze/ forniture site nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio di non avvalersi della disciplina in materia di sospensione dei pagamenti, provvedendo pertanto al pagamento degli importi dovuti in accordo ai normali termini di scadenza delle fatture;
- prevedere, a tutela dei clienti e degli utenti finali dei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, che gli esercenti la vendita e i gestori del SII non diano corso, per tutto il periodo di durata della sospensione dei termini di pagamento, ad eventuali azioni di sospensione della fornitura, anche nel caso di morosità verificatesi precedentemente alla data del 21 agosto 2017.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- fare salve le iniziative volontarie, in linea con quanto disposto dal presente provvedimento, a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, che hanno interessato i Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, da parte dei soggetti che erogano i servizi pubblici sopra richiamati;
- prevedere che le disposizioni in materia di bonus sociale idrico recate dal TIBSI si applichino ai soggetti di cui al comma 2.1 della deliberazione 252/2017/R/com a decorrere dal primo giorno successivo al termine previsto per il periodo di agevolazione;
- aggiornare la deliberazione 252/2017/R/com con riferimento ai termini per la sospensione della fatturazione dei corrispettivi C^{MOR} e alle disposizioni per CSEA relative al meccanismo per il riconoscimento degli ammontari di morosità;
- aggiornare e pubblicare sul sito internet dell'Autorità le menzionate deliberazioni 810/2016/R/com e 252/2017/R/com, come risultanti dalle modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento

DELIBERA

Articolo 1

Disciplina in materia di sospensione dei termini di pagamento per le utenze e le forniture site nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio

- 1.1 Sono sospesi fino al 1 gennaio 2020 i termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere per le utenze del servizio idrico integrato e le forniture di energia elettrica, gas naturale e gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate, attive, alla data del 21 agosto 2017, nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, su richiesta del soggetto interessato che dichiari mediante autocertificazione resa ai sensi del d.P.R. 445/00 l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, con trasmissione agli enti competenti.
- 1.2 Di norma ciascun soggetto beneficiario può godere della sospensione dei termini di pagamento disciplinata dal presente provvedimento in tanti punti di fornitura quanti erano quelli attivi alla data del 21 agosto 2017.
- 1.3 La sospensione dei termini di pagamento trova applicazione anche con riferimento alle fatture emesse prima della data del 21 agosto 2017, con riferimento alle utenze e alle forniture di cui al precedente comma 1.1, qualora i termini di pagamento fossero ancora in corso rispettivamente alla medesima data.
- 1.4 Le previsioni del presente articolo trovano applicazione, nel rapporto tra il gestore e l'utente del SII, ovvero l'esercente l'attività di vendita e il cliente finale, anche nel caso di fatturazione di importi relativi alle prestazioni di attivazione, riattivazione, disattivazione nonché di fatturazione dei contributi di allacciamento.
- 1.5 Nel caso in cui siano già stati addebitati al cliente ovvero all'utente del SII, i corrispettivi di cui ai commi 1.3 e 1.4, non si fa luogo al rimborso o alla restituzione delle somme già versate.
- 1.6 È fatta salva la facoltà per le utenze di cui al precedente comma 1.1 di richiedere agli esercenti la vendita e ai gestori del SII di non avvalersi della disciplina in materia di sospensione dei termini di pagamento. La volontà del cliente ovvero dell'utente finale di non avvalersi della citata disciplina deve essere manifestata per iscritto ovvero in un altro modo documentabile.

Articolo 2

Modalità di ottenimento della sospensione dei termini di pagamento

- 2.1 I soggetti di cui al precedente comma 1.1, ai fini del riconoscimento della sospensione, presentano all'esercente la vendita di energia elettrica, di gas naturale, di gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate e al gestore del SII istanza per usufruire della suddetta sospensione, fornendo i seguenti documenti:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del testo unico di cui al d.P.R. 445/00, sullo stato di inagibilità dell'unità immobiliare cui è asservita l'utenza/fornitura di cui al precedente comma 1.1;
 - b) elementi identificativi del contratto, ivi inclusa la tipologia del contratto medesimo, rispettivamente, di fornitura di energia elettrica, di gas naturale, di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e del servizio idrico relativo all'unità immobiliare di cui alla precedente lettera a).
- 2.2 L'esercente la vendita di energia elettrica o di gas naturale, l'esercente di gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e il gestore del SII a seguito della ricezione dell'istanza di cui sopra, procedono alla sospensione di cui al comma 1.1, previa la verifica di cui al comma 2.4. A tal fine l'esercente la vendita di energia elettrica e di gas naturale trasmette le istanze di cui al precedente comma 2.1 all'impresa distributrice competente, contestualmente alla loro ricezione.
- 2.3 La documentazione relativa alle istanze di cui al comma 2.2 è archiviata dall'esercente la vendita e messa a disposizione dell'impresa distributrice su richiesta di quest'ultima.
- 2.4 L'impresa distributrice di cui al precedente comma 2.2, l'esercente di gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e il gestore del SII verificano che il punto di fornitura relativo all'unità immobiliare di cui al precedente comma 2.1 fosse attivo alla data di accadimento dell'evento sismico. L'impresa distributrice comunica l'esito della suddetta verifica all'esercente la vendita entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione dell'istanza di cui al precedente comma 2.2 e mette a disposizione degli esercenti la vendita un elenco aggiornato dei punti di prelievo di energia elettrica e di riconsegna di gas naturale di cui al comma 1.1.
- 2.5 Ai fini della verifica di cui al precedente comma 2.4, gli esercenti l'attività di cui al medesimo comma richiedono, ove necessario, la collaborazione degli analoghi esercenti competenti nel territorio ove è ubicata l'unità immobiliare di cui al precedente comma 2.1, lettera a).
- 2.6 Nel caso in cui l'agibilità dell'unità immobiliare di cui al precedente comma 2.1, lettera a), sia ripristinata prima della scadenza di cui al precedente comma 1.1, i soggetti di cui al medesimo comma 1.1 ne danno comunicazione entro 30 (trenta) giorni all'esercente la vendita di energia elettrica, di gas naturale, di gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate ed al gestore del SII.
- 2.7 L'esercente la vendita di energia elettrica e di gas naturale, l'esercente di gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e il gestore del SII provvedono rispettivamente a sospendere entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.6 l'applicazione della disciplina di cui al precedente Articolo 1.

- 2.8 Le comunicazioni di cui ai commi 2.2 e 2.4 devono essere effettuate tramite PEC.

Articolo 3

Disposizioni in materia di morosità

- 3.1 Per i beneficiari della sospensione dei termini di pagamento di cui al comma 1.1 non si applica, nel periodo di cui al medesimo comma, la disciplina relativa alle sospensioni per morosità anche nel caso di morosità verificatasi precedentemente alle date del 21 agosto 2017. A tal fine:
- a) il gestore del SII non procede alla sospensione per morosità e, nel caso abbia già eseguito una sospensione, riattiva tempestivamente la fornitura sospesa;
 - b) l'esercente l'attività di vendita si astiene dal presentare una richiesta di sospensione per morosità al distributore;
 - c) l'impresa distributrice di energia elettrica o gas naturale non dà seguito alle richieste di sospensione per morosità presentate dall'esercente l'attività di vendita e, nel caso abbia già eseguito una richiesta di sospensione, riattiva tempestivamente la fornitura sospesa.
- 3.2 Le previsioni di cui al comma 3.1 valgono, in quanto compatibili, anche per il caso di diminuzione di potenza ai sensi del TIMOE.

Articolo 4

Modifiche alla deliberazione 810/2016/R/com

- 4.1 All'articolo 2, comma 1, della deliberazione 810/2016/R/com, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente lettera:
- “h) localizzate in una zona rossa istituita mediante apposita ordinanza sindacale, emessa dal 24 agosto 2016 al 25 luglio 2018, in relazione agli eventi sismici che hanno interessato i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis al d.l. 189/16.”.
- 4.2 All'articolo 2 della deliberazione 810/2016/R/com, il comma 2 è integralmente sostituito dal seguente comma:
- “2.2 La sospensione dei termini di pagamento disciplinata dal presente provvedimento si applica:
- per le utenze e i clienti finali di cui al precedente comma 2.1, lettere a), b), c) e g):
 - i. automaticamente per i primi sei mesi di sospensione dei termini di pagamento;
 - ii. su richiesta del soggetto interessato che dichiara mediante autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00 l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda per i successivi mesi di sospensione dei termini di pagamento;

- automaticamente per le utenze e i clienti finali di cui al precedente comma 2.1, lettera h).”.
- 4.3 All’articolo 3 della deliberazione 810/2016/R/com, il comma 1 *bis* è integralmente sostituito dal seguente comma:
- “3.1 *bis* Il periodo di sospensione dei termini di pagamento è prorogato:
- b) per le utenze di cui al comma 2.1, lettera c), automaticamente fino al 1 gennaio 2020;
 - c) per le utenze di cui al comma 2.1, lettere a), b), d) e), f) e g), fino al 1 gennaio 2020, previa presentazione della dichiarazione di inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 445/00, con trasmissione agli enti competenti;
 - d) per le utenze di cui al comma 2.1, lettera h), automaticamente fino al 31 dicembre 2020.”.
- 4.4 All’articolo 4, comma 1, della deliberazione 810/2016/R/com, le parole “di cui al precedente comma 3.1” sono sostituite dalle parole “di cui ai precedenti commi 3.1 e 3.1 *bis*”.
- 4.5 All’articolo 10, comma 5, della deliberazione 810/2016/R/com, le parole “ventiquattro (24) mesi decorrenti dal 24 agosto 2016” sono sostituite dalle parole “dodici (12) mesi decorrenti dal 24 agosto 2018”.
- 4.6 All’articolo 12, comma 2, della deliberazione 810/2016/R/com le parole “marzo 2019” sono sostituite dalle parole “marzo 2020”.

Articolo 5

Modifiche alla deliberazione 252/2017/R/com

- 5.1 All’articolo 1, comma 1, della deliberazione 252/2017/R/com dopo la definizione di “esercenti l’attività di vendita” è aggiunta la seguente definizione:
- ““zona rossa” sono le zone istituite mediante apposite ordinanze sindacali emesse dal 24 agosto 2016 al 25 luglio 2018, in relazione agli eventi sismici che hanno interessato i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis al d.l. 189/16.”.
- 5.2 All’articolo 2, comma 1, della deliberazione 252/2017/R/com dopo la lettera h) è aggiunta la seguente lettera:
- “i) site in una zona rossa.”
- 5.3 All’articolo 2 della deliberazione 252/2017/R/com, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:
- “2.3 *bis*. Limitatamente alle utenze e forniture localizzate in una zona rossa, in deroga a quanto previsto al precedente comma 2.3, le agevolazioni di cui al presente provvedimento sono riconosciute fino alla data del 31 dicembre 2020.”.

- 5.4 All'articolo 2 della deliberazione 252/2017/R/com, il comma 4 è integralmente sostituito dal seguente comma:
- “2.4 Le agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento sono cumulabili con il *bonus* elettrico e il *bonus* gas.”.
- 5.5 All'articolo 5 della deliberazione 252/2017/R/com, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
- “5.3 Limitatamente alle utenze localizzate in una zona rossa, con riferimento alla medesima tipologia di cui al precedente comma 5.1, l'esercente la vendita è tenuto a fissare pari a 0 (zero) qualsiasi altra componente espressa in centesimi di euro/punto di prelievo/anno.”.
- 5.6 All'articolo 6 della deliberazione 252/2017/R/com, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
- “6.2 Limitatamente alle utenze localizzate in una zona rossa, con riferimento alla medesima tipologia di cui al precedente comma 6.1, l'esercente la vendita è tenuto a fissare pari a 0 (zero) qualsiasi altra componente espressa in centesimi di euro/punto di prelievo/anno.”.
- 5.7 All'articolo 8 della deliberazione 252/2017/R/com, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
- “8.2 Limitatamente alle utenze localizzate in una zona rossa, con riferimento alla medesima tipologia di cui al precedente comma 8.1, l'esercente la vendita è tenuto a fissare pari a 0 (zero) qualsiasi altra componente espressa in centesimi di euro/punto di riconsegna/anno.”.
- 5.8 All'articolo 9 della deliberazione 252/2017/R/com, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
- “9.2 Limitatamente alle utenze localizzate in una zona rossa, con riferimento alla medesima tipologia di cui al precedente comma 9.1 l'esercente la vendita è tenuto a fissare pari a 0 (zero) qualsiasi altra componente espressa in centesimi di euro/punto di riconsegna/anno.”.
- 5.9 All'articolo 11 della deliberazione 252/2017/R/com, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
- “11.3 Limitatamente alle utenze localizzate in una zona rossa, con riferimento alla medesima tipologia di soggetti di cui al precedente comma 11.2, lett. a), l'esercente la vendita è tenuto a fissare pari a 0 (zero) qualsiasi altra componente espressa in centesimi di euro/punto di riconsegna/anno.”.
- 5.10 All'articolo 14, comma 8, della deliberazione 252/2017/R/com:
- i. le parole “marzo 2019” sono sostituite dalle parole “marzo 2020”;
 - ii. alla lettera a) le parole “1 gennaio 2019” sono sostituite dalle parole “1 gennaio 2020”.

- 5.11 All'articolo 24 della deliberazione 252/2017/R/com, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
- “24.3 *bis* Gli esercenti l'attività di vendita che non abbiano comunicato la propria volontà di partecipare al meccanismo entro il termine di cui al comma 24.2, lettera b), possono presentare istanza di partecipazione in una delle successive sessioni di cui al comma 24.3, comunque non oltre il termine di cui al comma 24.3, lettera b), riferito alla terza sessione di applicazione del meccanismo di riconoscimento successiva all'emissione della fattura unica di conguaglio nei termini di cui al comma 14.8.”.
- 5.12 All'articolo 26, comma 1, della deliberazione 252/2017/R/com:
- i. le parole “agosto 2019” sono sostituite dalle parole “agosto 2020”;
 - ii. le parole “luglio 2019” sono sostituite dalle parole “luglio 2020”.
- 5.13 All'articolo 31, comma 10, della deliberazione 252/2017/R/com:
- i. le parole “marzo 2019” sono sostituite dalle parole “marzo 2020”;
 - ii. alla lettera a) le parole “1 gennaio 2019” sono sostituite dalle parole “1 gennaio 2020”.
- 5.14 All'articolo 32, comma 3, lettera b) della deliberazione 252/2017/R/com le parole “entro il mese di marzo del 2022” sono sostituite dalle parole “entro il mese di marzo 2023”.
- 5.15 All'articolo 36 della deliberazione 252/2017/R/com la rubrica “Disposizioni inerenti il bonus elettrico e il bonus gas” è sostituita dalla rubrica “Disposizioni inerenti il bonus elettrico, il bonus gas e il bonus sociale idrico”.
- 5.16 Dopo l'articolo 36, comma 1, della deliberazione 252/2017/R/com è aggiunto il seguente comma:
- “36.2 Le disposizioni di cui alla deliberazione 897/2017/R/IDR si applicano per le utenze di cui al comma 2.1 il primo giorno successivo al termine previsto per il periodo di agevolazione di cui ai precedenti commi 2.3 e 2.3 *bis*.”.
- 5.17 All'articolo 37, comma 1, della deliberazione 252/2017/R/com le parole “marzo 2019” sono sostituite dalle parole “marzo 2020”.

Articolo 6

Disposizioni finali

- 6.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro per l'Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro degli Affari Regionali, alla Regione Abruzzo, alla Regione Lazio, alla Regione Marche, alla Regione Umbria, alla Regione Campania, agli Enti di governo dell'ambito territorialmente competenti, all'ANCI e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali e ad Acquirente Unico.

- 6.2 Le deliberazioni 252/2017/R/com e 810/2016/R/com, come risultanti dalle modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento, sono pubblicate sul sito internet dell'Autorità www.arera.it
- 6.3 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

20 novembre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini